

**Regolamento per l'esercizio del controllo analogo
Sulle società controllate dalla
Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare**

SOMMARIO

Titolo I Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Il diritto di iniziativa
- Art. 3 - Il potere di programmazione
- Art. 4 - Il potere di indirizzo
- Art. 5 - Tipologia di controlli

Titolo II Il controllo societario

- Art. 6 - Funzione di indirizzo e controllo della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare

Titolo III Il controllo economico-finanziario

- Art. 7 - Modalità di esercizio del controllo
- Art. 8 - Il controllo a preventivo
- Art. 9 - Il controllo concomitante
- Art. 10 - Il controllo a consuntivo

Titolo IV Il controllo di efficienza ed efficacia

- Art. 11 - Il controllo di efficienza ed efficacia
- Art. 12 - Il contratto di regolazione del servizio
- Art. 13 - Report
- Art. 14 - Analisi di soddisfazione del servizio

Titolo V Il controllo sulla gestione

- Art. 15 - Modalità di esercizio del controllo
- Art. 16 - Poteri autorizzativi
- Art. 17 - Poteri ispettivi
- Art. 18 - Richiesta rapporti, dati e informazioni

Titolo VI Clausola finale

- Art. 19 - Clausola finale

Titolo I Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta lagunare (d'ora innanzi denominata più semplicemente "Camera di Commercio") esercita il controllo analogo che consiste nell'esercizio concreto ed effettivo dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività amministrative e gestionali delle sue società partecipate operanti nell'ambito del modello *in house providing* (d'ora innanzi denominate più semplicemente "Società".)

2. Tale forma di controllo viene attivata al fine di creare la necessaria identificazione tra la Camera di Commercio e le società e si realizza secondo le modalità che sono esposte negli articoli seguenti.

3. Il presente Regolamento disciplina, quindi, le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate nei confronti delle società dalla Camera di Commercio nell'ambito dei propri fini istituzionali e degli specifici poteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 – Il diritto di iniziativa

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale e finanziario, adottate dalle società, e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi gestionali e alla programmazione delle attività.

2. La Camera di Commercio può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto delle società, facendone espressa e formale richieste ai suo Presidente.

3. La Camera di Commercio può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell'Organo Amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine e questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società.

Art. 3 – Il potere di programmazione

1. La Camera di Commercio concorre alla definizione della programmazione strategica e operativa delle società indicando, a tal fine, gli obiettivi e i risultati che si intendono perseguire, sia nel lungo che nel breve periodo.

2. Il documento di programmazione strategica e operativa è predisposto dall'Organo Amministrativo, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Camera di Commercio, e viene sottoposto all'esame ed all'approvazione della società nelle forme previste dalla statuto.

Art. 4 – Il potere di indirizzo

1. La Camera di Commercio ha il potere di indirizzare l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale delle società. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti, diretti all'Organo Amministrativo, che ha il compito di recepirli e, se necessario tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.

Art. 5 – Tipologia dei controlli

1. Il rapporto di Camera di Commercio e le società si articola nei seguenti livelli di controllo:

a) controllo societario: intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance*, nell'ambito delle alternative consentite al diritto societario, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b) controllo economico/finanziario: attraverso il monitoraggio: **ex ante** orientato all'analisi del budget annuale; **concomitante** attraverso report

periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget; **ex post** attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;

c) controllo di efficienza e di efficacia: al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione.

d) controllo sulla gestione: che si esplicita attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui le Società partecipate si devono dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture e servizi, affidamento di incarichi professionali.

Titolo II - Il controllo societario

Art. 6 – Funzione di indirizzo e controllo.

1. La Camera di Commercio esercita, la funzione di indirizzo e controllo sulle seguenti attività delle società adottando proprie deliberazioni con le quali:

A) In materia di governance

1. approva le modifiche rese indispensabili a seguito di mutate previsioni normative;
2. approva lo schema di contratto di regolazione del servizio;
3. riceve i verbali dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale/Sindaco unico e le determinazioni del Presidente.

B) In materia di personale

1. esprime assenso alla nomina del Direttore Generale delle società.
2. esprime assenso rispetto al piano delle assunzioni, l'elaborazione della pianta organica, la quantificazione dei costi del personale, le politiche di sviluppo ed incentivazione del personale, il ricorso a consulenti ed esperti esterni;

C) In materia di bilancio e di funzionamento

1. svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo del *budget* annuale e dei suoi successivi aggiornamenti e approva il bilancio d'esercizio;
2. svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo delle politiche di investimento;
3. svolge il monitoraggio, controllo e Indirizzo sulle politiche di acquisto di beni e servizi e sull'attività contrattuale;
4. svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo sull'entità dei crediti e dei debiti e rispetto alla esposizione con istituti di credito e/o banche.

Titolo III - Il controllo economico-finanziario

Art. 7 – Modalità di esercizio del controllo

1. Le società debbono consentire alla Camera di Commercio l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

1. a preventivo, orientato cioè all'analisi del piano industriale e del budget;
2. concomitante, esercitato sullo stato di attuazione del budget e dei piani industriali, attraverso l'analisi di report periodici economico/finanziari e delle attività in corso;

3. a consuntivo, attraverso l'analisi del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione.

Art. 8 – Il controllo a preventivo.

La Camera di Commercio esercita, il controllo sui documenti programmatici delle società.

Art. 9 - Il controllo concomitante.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, l'Organo Amministrativo, nei corso dell'esercizio provvede a predisporre:

1. relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano di attività annuale e vengono analizzate le cause degli scostamenti accertati;
2. relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 10 - Il controllo a consuntivo.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo l'Organo Amministrativo provvede a:

1. trasmettere alla Camera di Commercio la proposta di bilancio della società almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
2. illustrare l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale In apposita sezione della relazione sulla gestione previsto nell'art.2428 c.c.

Titolo IV - Il Controllo di efficienza ed efficacia

Art 11 – Il controllo di efficienza e di efficacia

1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- **ex ante** esercitata in sede di definizione del contratto di regolazione del servizio e di analisi dei piani industriali;
- **concomitante** mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- **ex post** attraverso la valutazione dei costi per le singole commesse affidate, degli standard quali-quantitativi per i servizi e le attività realizzati, la misurazione dell'outcome;

2. La Camera di Commercio promuove la condivisione di metodi e strumenti di contabilità analitica e controllo di gestione per l'analisi dei costi dei servizi affidati alle società, nonché ogni altra forma di gestione associata di servizi amministrativi, finalizzati al conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa.

3. La Camera di Commercio collabora alla definizione, tenuto conto delle specifiche attività della società, di appositi indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per la misurazione dei risultati gestionali conseguiti

Art 12 – Il contratto di regolazione del servizio

1. La Camera di Commercio con delibera della Giunta predispone i criteri generali per la sottoscrizione del contratto regolativo del servizio tra la Camera di Commercio e le società e approva lo schema di contratto di regolazione del servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra la stessa ed i soggetti che erogano i servizi di cui la Camera di Commercio intende avvalersi.

2. Il contratto di regolazione del servizio potrà contenere la specificazione degli *standards* quali-quantitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione.

3. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione.

Art. 13 – Report

1. Le società dovranno predisporre, con cadenza trimestrale report periodici sullo stato di attuazione del contratto di regolazione del servizio.

2. Il report fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori i report di verifica del livello qualitativo del servizio erogato.

Art. 14 – Analisi di soddisfazione del servizio

1. Le società dovranno produrre, con cadenze almeno biennale: accurata analisi del grado di soddisfazione del servizio reso in favore della Camera di Commercio e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti

Titolo V - Il Controllo sulla gestione

Art. 15 – Modalità di esercizio del controllo.

1. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:

- poteri autorizzativi;
- poteri ispettivi;
- poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni.

2. I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi).

3. I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti degli Organi amministrativi della Società e/o collegate.

4. I terzi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta agli Organi amministrativi della Società e delle collegate.

Art. 16 – Poteri autorizzativi.

1. Le società debbono ispirarsi a principi di legalità, efficienza ed economicità. L'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle società.

2. Le società utilizzeranno i regolamenti deliberati dalla Giunta camerale o, comunque, dovranno dotarsi di appositi regolamenti da sottoporre al preventivo vaglio della Camera di Commercio in materia di:

1. acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
2. definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
3. acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

Art. 17 – Poteri ispettivi.

1. La Camera di Commercio potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi e le attività.

2. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali delle società, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi.

In tal caso la visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione dei servizi, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui all'articolo successivo.

3. Alla visita ispettiva, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi delle società, coadiuvati eventualmente da personale dipendente.

Art. 18 – Richiesta rapporti, dati e informazioni.

1. La Camera di Commercio potrà richiedere la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche strategiche e/o gestionali adottate.

2. L'organo amministrativo delle società, una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste per la loro elaborazione ed analisi.

3. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio richiedente.

4. La Camera di Commercio potrà richiedere l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio oggetto del contratto di regolazione, sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie compiute nell'ambito della realizzazione delle altre attività. Le esibizioni documentali potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici.

Titolo VI – Clausola finale

Art. 19 – Clausola finale

1. Le società si obbligano ad adeguare i propri Statuti al fine di garantire il permanere delle condizioni dell'in house providing.